



N. 33 - giugno 2012

Lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (Atto del Governo n. 480)

Lo schema di decreto in esame reca l'attuazione della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, che sostituisce la direttiva 2008/55/CE sulla mutua assistenza in materia di recupero dei crediti.

Si ricorda al riguardo che le disposizioni relative all'assistenza reciproca in tema di recupero sono state inizialmente stabilite con la direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976¹. Con tale disciplina, successivamente modificata dalla direttiva 2001/44/CE, del 15 giugno 2001², e codificata dalla direttiva 2008/55/CE, del 26 maggio 2008³, sono state individuate le varie forme di assistenza appositamente previste ai fini del recupero dei crediti, riguardanti lo scambio di informazioni, la notificazione, la riscossione e l'adozione delle misure cautelari.

La predetta normativa comunitaria, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69⁴, è stata quindi sostituita dalla direttiva 2010/24/UE.

¹ Direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali.

² Direttiva 2001/44/CE che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.

³ Direttiva 2008/55/CE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (Versione codificata).

⁴ Attuazione della direttiva 2001/44/CE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOPA, nonché ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'IVA ed a talune accise.

La direttiva 2010/24/UE

La direttiva 2010/24/UE disciplina le modalità di assistenza reciproca tra Stati membri per il recupero dei crediti derivanti da determinate imposte e altre misure, sia nazionali che dell'Unione Europea. Tale forma di assistenza contribuisce al buon funzionamento del mercato interno in quanto, oltre a garantire la neutralità fiscale, ha permesso agli Stati membri di eliminare nel tempo misure di protezione discriminatorie adottate in relazione alle operazioni transfrontaliere. L'obiettivo è dunque di facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, tenendo conto delle tipologie sempre crescenti di istituti giuridici e in un'ottica di copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nell'Unione. Le norme estendono l'ambito di applicazione delle norme in materia di recupero crediti rispetto a quanto già previsto dalla precedente direttiva 2008/55/CE che, di conseguenza, viene abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2012.

La direttiva 2010/24/UE reca all'articolo 2 l'ambito di applicazione delle misure dettate. Essa concerne infatti il recupero:

- a) della totalità delle imposte e dei dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell'Unione;
- b) delle restituzioni, degli interventi e delle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo ru-

rale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;

- c) dei contributi e degli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

La direttiva si applica a:

- a) penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti per i quali l'assistenza reciproca può essere chiesta, irrogate dalle autorità amministrative competenti per la riscossione delle imposte o dei dazi interessati o l'effettuazione di indagini amministrative al riguardo, o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta di tali autorità amministrative;
- b) tasse per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o imposte;
- c) interessi e spese relativi ai crediti per i quali può essere chiesta l'assistenza reciproca.

Per quanto riguarda invece le procedure di recupero, è fatto obbligo per ciascuno Stato di individuare e comunicare alla Commissione un'autorità competente alle relative attività, presso la quale viene designato un ufficio centrale di collegamento, responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore dell'assistenza reciproca (articolo 4). Previa istanza dell'autorità richiedente, l'autorità adita fornisce tutte le informazioni che possono prevedibilmente aiutare a recuperare i crediti, disponendo della facoltà di effettuare tutte le indagini amministrative necessarie per ottenerle, oltre a quella di notificare al debitore tutti gli atti provenienti dallo Stato membro richiedente relativi a tali misure (articoli 5 e 8).

Ove sussista domanda di recupero proveniente dall'autorità richiedente, l'autorità adita può procedere alla riscossione di crediti sorti con esecuzione nello Stato richiedente (articolo 10); essa può anche adottare misure cautelari, a specifiche condizioni (articolo 16, n. 1): a tale scopo si richiede, tra l'altro, che l'adozione di misure cautelari sia possibile, in una situazione analoga, anche in base alla legislazione nazionale e alle prassi amministrative dello Stato membro richiedente.

Al fine di assicurare una procedura omogenea e risolvere i problemi di riconoscimento e traduzione degli strumenti provenienti da un altro Stato, la direttiva disciplina l'adozione di un titolo uniforme che consenta l'adozione di misure esecutive nello Stato adito, nonché la predisposizione di un modulo *standard* per la notifica degli atti e delle decisioni relativi al credito (articolo 12 ed articolo 21).

Sono altresì recate disposizioni sulla risoluzione di eventuali controversie concernenti il credito, la procedura di recupero, la notifica o il titolo che consente l'esecuzione (articolo 14); infine, a tutela del principio di assistenza reciproca e per incoraggiare gli Stati membri a stanziare risorse per il recupero dei crediti, lo Stato adito è posto nelle condizioni di poter recuperare le spese sostenute presso il debitore (articolo 20).

La direttiva 2010/24/UE - che, come detto, abroga la direttiva 2008/55/CE a decorrere dal 1° gennaio 2012 - avrebbe dovuto essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2011.

Si rileva al riguardo che, per la mancata attuazione della direttiva 2010/24/UE entro i termini previsti, è stata avviata nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2012/0080.

L'Atto del Governo n. 480

Ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai contenuti della direttiva 2010/24/UE, l'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (*legge comunitaria 2010*), ha delegato il governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la sua attuazione entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, senza indicare ulteriori specifici criteri di delega⁵.

Il decreto legislativo in esame dà pertanto attuazione alla direttiva 2010/24/UE, incidendo altresì sul citato decreto legislativo n. 69 del 2003 (le cui disposizioni - secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, del testo - continuano ad applicarsi alle procedure avviate anteriormente al 1° gennaio 2012.)

Si evidenzia al riguardo che il testo in esame non prevede una abrogazione esplicita del decreto legislativo n. 69 del 2003.

Si illustra qui di seguito il contenuto recato dagli articoli del provvedimento.

⁵ Poiché la legge n. 217 del 2011 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2012, n. 1, il termine per l'esercizio della delega è scaduto il 17 maggio 2012; è fatta salva tuttavia l'applicazione - ai sensi dell'articolo 24 della stessa legge n. 217 del 2011 - delle norme di proroga recate dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 96 del 2010, secondo cui i termini di esercizio della delega sono prorogati di 90 giorni, ove il termine per l'espressione del parere, da parte delle competenti Commissioni parlamentari, scada entro i trenta giorni ad esso precedenti, ovvero successivamente. Ciò comporta, pertanto, che il termine per l'esercizio della delega scade il 16 agosto 2012.

L'**articolo 1** individua l'ambito di applicazione della mutua assistenza amministrativa per il recupero dei crediti, ampliandone la portata rispetto al decreto legislativo n. 69 del 2003 (che ne circoscrive l'applicazione alle imposte sul reddito e sul capitale, alle imposte sui premi assicurativi, ai dazi doganali, all'imposta sul valore aggiunto, alle accise e ad altri prelievi): essa si applica pertanto anche ai tributi ed ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le Autorità locali, o per conto dell'Unione, nonché ai corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o tributi.

Le procedure di mutua assistenza sono invece escluse in relazione ai contributi previdenziali obbligatori, ai corrispettivi diversi da quelli per il rilascio di documenti e certificati, ai diritti di natura contrattuale quali corrispettivi per pubblici servizi e alle sanzioni pecuniarie penali

L'**articolo 2** elenca le definizioni utilizzate nel provvedimento in esame (tra cui "autorità richiedente", "autorità adita", "ufficio centrale di collegamento" e "ufficio di collegamento"). In particolare vengono definiti due nuovi strumenti introdotti dalla direttiva 2010/24/UE:

- il "titolo uniforme (UIPE)" è il titolo che riporta il contenuto del titolo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente e che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. Esso costituisce l'unica base per le misure di recupero e cautelari adottate nello Stato membro adito e non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in detto Stato membro;
- il "modulo *standard* di notifica (UNF)" è il modulo che accompagna la richiesta di notifica formulata da uno Stato membro ad un altro contenente le informazioni sui documenti da notificare.

Viene altresì definita "la rete CCN" come piattaforma comune basata su una rete comune di comunicazione sviluppata dall'UE, al fine di assicurare tutte le trasmissioni tra le autorità richiedenti e quelle adite nel settore della fiscalità.

L'**articolo 3** detta norme di organizzazione: viene anzitutto individuata nel Direttore Generale delle finanze l'autorità centrale competente per l'Italia; sono abilitate a formulare e a ricevere le domande di mutua assistenza gli uffici di collegamento delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, nonché del Dipartimento delle finanze, per i crediti

relativi ai tributi di rispettiva competenza; viene infine rinviata ad apposito provvedimento del Direttore generale delle finanze la designazione dell'Ufficio centrale di collegamento (CLO), ossia l'ufficio responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri per l'assistenza reciproca.

L'**articolo 4** concerne i criteri e le procedure di assistenza per la richiesta di informazioni. In particolare si prevede che gli uffici di collegamento nazionali, ciascuno nelle proprie materie di competenza, devono fornire all'autorità richiedente di altri Stati membri le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi del DPR n. 605 del 1973⁶, anche avvalendosi dei poteri (previsti dal DPR n. 600 del 1973⁷ e dal DPR n. 633 del 1972⁸) di accertamento in materia di imposte sui redditi e di IVA, ovvero del potere di richiedere a soggetti operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo dati, notizie e documenti relativi ai rapporti e alle operazioni con i clienti, nonché alle garanzie prestate⁹. Si prevede infine che le informazioni non debbano essere fornite quando possano rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, oppure quando la loro divulgazione possa pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico.

L'**articolo 5** dispone in merito allo scambio di informazioni fornite senza preventiva richiesta di altro Stato, prevedendo che in presenza di un rimborso di dazi o imposte (diversi dall'IVA) riguardante una persona stabilita in altro Stato membro, gli Uffici di collegamento possano informarne detto Stato.

L'**articolo 6** concerne la presenza presso gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria nazionale di funzionari stranieri durante le indagini e i procedimenti giurisdizionali, che può essere autorizzata secondo le modalità stabilite dall'Autorità competente italiana.

L'**articolo 7** individua le procedure di assistenza per le richieste di notifica, nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di atti, sentenze e decisioni emanati negli Stati membri richiedenti. Le richieste

⁶ Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

⁷ Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

⁸ Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

⁹ Secondo la Relazione illustrativa tale previsione, in attuazione della direttiva comunitaria, si renderebbe necessaria per consentire l'acquisizione delle informazioni anche in una fase antecedente alla riscossione coattiva.

di notifica devono essere presentate solo nel caso in cui lo Stato membro non sia in grado di provvedervi direttamente o quando la notifica dia luogo a difficoltà eccessive; la richiesta deve essere accompagnata dal modulo *standard* di notifica.

Spetta agli Uffici di collegamento nazionali, secondo le proprie competenze, notificare ai destinatari la documentazione, anche mediante le proprie articolazioni territoriali. Per le richieste di notifica di atti relativi al recupero dei tributi locali, si prevede invece che il Dipartimento delle finanze si avvalga di agenti del Gruppo Equitalia S.p.A.; per tale attività ad Equitalia spetta un compenso pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata (oltre alle spese di notifica), che va versato entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche e può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso di omessa o tardiva notifica (salve che in determinate ipotesi), è infine prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro.

L'**articolo 8** reca disposizioni concernenti l'attività di assistenza per il recupero dei crediti. Anzitutto si precisa (in modo più articolato rispetto a quanto attualmente previsto dal decreto legislativo n. 69 del 2003) che l'autorità richiedente può formulare una domanda di recupero solo se il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede o quando essa ha avviato, nello stesso Stato membro, le procedure di recupero, salvo che:

- non vi siano beni utili al recupero nello Stato membro richiedente o che le procedure di recupero non porteranno al pagamento integrale del credito e l'autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l'interessato dispone di beni nel territorio nazionale;
- il ricorso alle procedure di recupero nello Stato membro richiedente sarebbe eccessivamente difficoltoso.

Le domande di recupero sono accompagnate dal "titolo uniforme", che consente l'esecuzione nello Stato membro adito e costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari¹⁰. È sufficiente il titolo - senza preventiva notifica di cartella di pagamento o altra intimazione - affinché l'agente della riscossione proceda ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste

dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo; sulla base dello stesso titolo può altresì essere iscritta l'ipoteca sui beni immobili del debitore.

La procedura delineata prevede che, su domanda di recupero crediti dell'autorità richiedente dell'altro Stato membro, gli Uffici di collegamento, secondo le proprie competenze, affidano la riscossione delle somme richieste - in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo - agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Le modalità di tale affidamento saranno determinate con successivo provvedimento direttoriale; qualora il titolo uniforme riguardi crediti diversi rientranti nella competenza di più Uffici di collegamento, si procede alla riscossione mediante un unico affidamento all'agente della riscossione che sarà individuato con il predetto provvedimento.

All'agente della riscossione spetta il rimborso dei costi fissi - interamente a carico del debitore - ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive; possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni (nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali), dandone informazione all'autorità richiedente. Si prevede infine che alle somme oggetto di recupero si applichino - a decorrere dalla data di ricevimento della domanda - gli interessi di mora previsti dal DPR n. 602 del 1973.

L'**articolo 9** è diretto a disciplinare le controversie sulle pretese avanzate da uno Stato membro. In particolare si prevede anzitutto che il soggetto che intende contestare il credito, il titolo iniziale o il titolo uniforme, ovvero la notifica effettuata dall'autorità competente dello Stato membro richiedente, deve adire l'organo competente di quest'ultimo Stato; in tale ipotesi gli Uffici di collegamento che ricevono notizia dell'avvenuta impugnazione sospendono - salva istanza contraria dell'autorità richiedente - la procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo.

Se la procedura di recupero di un credito è stata comunque intrapresa e l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l'autorità richiedente deve restituire l'importo recuperato unitamente ad ogni ulteriore somma dovuta secondo la legislazione dello Stato adito; peraltro, su domanda dell'autorità richiedente, si prevede che gli Uffici di collegamento richiedano l'adozione delle misure cautelari. Qualora invece si intenda contestare la validità di una notifica effettuata dallo Stato membro adito e gli atti della procedura esecutiva adottata dallo stesso Stato membro, è necessario adire l'organo competente di detto Stato. Infine, qualora

¹⁰ Come evidenziato dalla Relazione, il titolo uniforme ha efficacia immediatamente esecutiva senza necessità di previo riconoscimento diretto del titolo esecutivo.

sia in corso con l'autorità competente dell'altro Stato membro richiedente una procedura amichevole in materia di doppia imposizione sui redditi e l'esito della procedura possa influire sull'ammontare e sull'esistenza del credito per il quale è stata richiesta l'assistenza, si prevede che gli Uffici di collegamento sospendano le misure di recupero (salva l'ipotesi di estrema urgenza per frode o insolvenza).

L'**articolo 10** disciplina i casi di modifica o di ritiro della domanda di assistenza al recupero. In particolare, nell'ipotesi in cui a seguito di una modifica della domanda iniziale di assistenza si verifichi una riduzione dell'importo del credito, si prevede che gli Uffici di collegamento proseguano l'azione avviata per il recupero limitatamente all'importo residuo sulla base del nuovo titolo uniforme, incaricando gli agenti della riscossione; viceversa, qualora la modifica della domanda comporti un aumento del credito, gli Uffici di collegamento devono procedere alla riscossione dell'ulteriore importo sulla base del nuovo titolo uniforme, sempre incaricando gli agenti della riscossione.

L'**articolo 11** concerne l'adozione delle misure cautelari finalizzate al recupero di un credito. In particolare si attribuisce agli Uffici di collegamento il potere di richiedere - ai sensi del decreto legislativo n. 472 del 1997¹¹ - l'adozione delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito, su domanda dell'Autorità richiedente dell'altro Stato membro, nelle seguenti ipotesi:

- se il credito o il titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda;
- se il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente e a condizione che l'adozione di misure cautelari sia consentita, in una situazione analoga, anche dalla legislazione nazionale e dalle prassi amministrative vigenti nello Stato membro richiedente.

Le domande di misure cautelari devono essere accompagnate dal titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente o dal documento redatto ai fini dell'adozione delle misure cautelari, che ha diretta ed immediata efficacia nell'ordinamento interno. Viene infine specificato

che ogni credito per cui è stata presentata una domanda di misure cautelari viene trattato come un credito nazionale, salva diversa disposizione prevista dal testo in esame.

L'**articolo 12** disciplina l'ipotesi di esclusione dell'assistenza per le richieste di informazioni, di notifica, per il recupero dei crediti e per l'adozione di misure cautelari, che si verifica se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza sia superiore a cinque anni; viene peraltro specificato che, in presenza di crediti o titoli esecutivi oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui nello Stato membro richiedente il credito o il titolo esecutivo non possono essere più oggetto di contestazione; inoltre, qualora nello Stato membro richiedente siano stati concessi una dilazione di pagamento o un pagamento rateale, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza del termine dell'intero pagamento.

Una ulteriore ipotesi di esclusione dall'assistenza si verifica inoltre qualora l'importo totale dei crediti sia inferiore a 1.500 euro.

L'**articolo 13** reca disposizioni varie in materia di richieste di assistenza, trasmissione telematica dei dati, prescrizione dei crediti, comunicazioni tra autorità competenti. Tra queste, viene stabilito che le richieste di assistenza e qualsiasi altra comunicazione devono essere inviate per via elettronica utilizzando i moduli *standard* approvati; anche il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito, il documento che consente l'adozione di misure cautelari nonché gli altri documenti relativi al credito devono essere inviati per via elettronica. Per quanto concerne la prescrizione dei crediti, si prevede che questa sia regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui sono sorti, stabilendo altresì regole apposite sugli effetti della sospensione e dell'interruzione dei termini. Viene salvaguardata l'applicazione di altri accordi o convenzioni che stabiliscono un'assistenza reciproca più ampia in materia, permettendo altresì di utilizzare per l'attuazione degli stessi le procedure previste dal testo in esame. Infine si attribuisce al Dipartimento delle finanze il compito di comunicare annualmente alla Commissione europea il numero delle domande di informazioni, di notifica, di recupero e di misure cautelari inviate e ricevute nel corso dell'anno, nonché l'importo dei crediti e l'ammontare di quelli recuperati.

L'**articolo 14** reca disposizioni sul regime linguisti-

¹¹ *Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

co, prevedendo che le domande di assistenza, i moduli *standard* per la notifica e i titoli uniformi sono inviati (o corredati della traduzione) nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito; la validità di documenti o procedura non è peraltro pregiudicata se parti dei documenti medesimi siano redatte in una lingua diversa.

L'**articolo 15** disciplina il segreto d'ufficio e lo scambio di informazioni: si prevede pertanto che le informazioni trasmesse in qualsiasi forma dagli altri Stati membri siano coperte dal segreto d'ufficio e godano della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione interna; viene altresì specificato che le informazioni devono essere utilizzate ai fini dell'applicazione di misure esecutive o cautelari relative ai crediti oggetto della direttiva, nonché per l'accertamento e il recupero dei contributi previdenziali obbligatori; le stesse informazioni possono peraltro essere utilizzate dalle Autorità amministrative o giudiziarie nazionali nello stesso modo in cui sono utilizzate le informazioni analoghe acquisite nell'ambito dell'ordinamento interno. È infine disciplinata l'ipotesi della trasmissione di informazioni ad un terzo Stato membro.

L'**articolo 16** disciplina il recupero delle spese connesse con la procedura, affidando agli agenti della riscossione il compito di recuperare i crediti dal debitore e di trattenere ogni spesa connessa con la procedura di recupero, in conformità con le disposizioni vigenti nell'ordinamento interno; qualora il recupero dei crediti presenti una difficoltà particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità adita possono convenire modalità specifiche di rimborso: a tal fine sono previste apposite intese tra gli Uffici di collegamento e l'autorità richiedente. Si precisa infine che lo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente resta responsabile delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate, quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall'autorità richiedente.

L'**articolo 17** prescrive l'applicazione delle disposizioni recate dal testo in esame a decorrere dal 1° gennaio 2012, mentre per le sanzioni l'applicazione decorre dall'entrata in vigore del provvedimento.

Si prevede pertanto l'applicazione retroattiva del decreto legislativo.

L'**articolo 18** reca disposizioni transitorie, stabilendo, tra l'altro, che alle procedure di recupero e di adozione delle misure cautelari avviate anteriormente al 1° gennaio 2012 continui ad applicarsi il decreto legislativo n. 69 del 2003.

L'**articolo 19** reca infine la consueta clausola concernente l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica e l'adempimento da parte delle autorità interessate di quanto previsto dal decreto con le risorse disponibili a legislazione vigente.

a cura di **Stefano Moroni**

L'ultima nota breve:

Registro delle imprese e libera circolazione dei capitali: da Cosenza a Lussemburgo
(n. 32 - aprile 2012)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

Gli arretrati possono essere richiesti all'Archivio Legislativo tel 06 67062610
ArchivioLegislativo@senato.it
I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

www.senato.it